

ACCORDO DEFINITIVO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2021

Il giorno 20 ottobre 2022, presso il Ministero della Transizione ecologica, a seguito di convocazione disposta dal Direttore della Direzione Generale risorse umane e acquisti, Dott.ssa Emma Stea, si sono incontrate, in video conferenza:

La Delegazione di parte pubblica rappresentata dalla Dott.ssa Emma Stea, Direttore della Direzione generale RUA

e

la Delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, titolate ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del CCNL del 12 febbraio 2018, per la stipula dell'accordo integrativo concernente la corresponsione del Fondo risorse decentrate 2021.

Le Parti come sopra rappresentate:

- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019 n. 138, concernente: "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";
- VISTO il decreto ministeriale in data 24 dicembre 2019, n. 363, con il quale si è provveduto all'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero:
- VISTO il decreto ministeriale in data 6 marzo 2020, n. 54, regolarmente registrato dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 2020, al n. 1381, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto ministeriale n. 363/2019;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che ha istituito il Ministero della transizione ecologica;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. n. 228 in data 23 settembre 2021, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;
- VISTO il decreto ministeriale in data 10 novembre 2021, n. 458/UDCM, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;
- **VISTO** il CCNL del comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 per il triennio 2016-2018;
- **VISTA** la normativa vigente;

- VISTO il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato con D.M. del 4 luglio 2022 n. 266;
- VISTA l'Ipotesi di accordo stipulata in data 27 giugno 2022, nonché il relativo atto integrativo sottoscritto in data 4 agosto 2022;
- VISTA la nota prot. n. DFP-77156-P del 13 ottobre 2022 con la quale il Dipartimento della Funzione pubblica ha trasmesso, a seguito dell'accertamento congiunto ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, il parere favorevole sulla predetta Ipotesi di Accordo e sul relativo Atto integrativo;
- **DATO ATTO** che, con il presente Accordo, le Parti intendono indicare i criteri in base ai quali dovrà provvedersi alla ripartizione delle risorse assegnate per il Fondo risorse decentrate 2021;

CONVENGONO

Di stipulare, in via definitiva, l'Ipotesi di Accordo, per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2021, sottoscritta in data 27 giugno 2022, tenuto conto delle modifiche apportate dall'Atto integrativo sottoscritto in data 4 agosto 2022, nella quota complessivamente disponibile per l'attuale contrattazione di euro 2.275.950,33, già inteso al netto delle risorse destinate in precedenti accordi alle progressioni economiche orizzontali 2021, come rappresentato nella Tabella 1 in allegato, secondo le modalità di seguito indicate.

PARTE I - PERFORMANCE, PREMI, POSIZIONI DI LAVORO

ARTICOLO 1 (Performance)

1) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA O DI GRUPPO

L'importo di euro 1.080.458,03, pari alla percentuale del 47,47283% della quota disponibile alla contrattazione del Fondo risorse decentrate 2021, viene destinato alla *performance organizzativa* in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2021 come definiti dalla Direttiva del Ministro, dalla Direttiva di III livello, in conformità a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della *performance* citato in premessa, come di seguito riportato:

- Personale nelle Divisioni delle Direzioni generali: obiettivi Divisione (40%) obiettivi Direzione generale (10%)
- Personale nelle Divisioni dei Dipartimenti: obiettivi Divisione (40%) obiettivi Dipartimento (10%)

Il relativo compenso è corrisposto secondo le seguenti percentuali:

- 100% qualora il risultato sia superiore all'80% del peso previsto per la performance della Direzione generale o del Dipartimento ed al 70% del peso previsto per la performance della struttura di II livello;
- 90% qualora il risultato sia compreso tra l'80% e il 60% del peso previsto per la performance della Direzione generale o del Dipartimento e tra il 70% e il 50% del peso previsto per la performance della struttura di II livello.

Nel caso di obiettivi raggiunti dalle predette strutture di riferimento in misura percentuale inferiore rispettivamente al 60% e al 50%, non viene erogato alcun compenso.

- Personale in staff alle Direzioni generali: obiettivi Direzione generale (50%)
- Personale in staff ai Dipartimenti: obiettivi Dipartimento (50%)

Il relativo compenso è corrisposto secondo le seguenti percentuali:

- 100% qualora il risultato sia superiore all'80% del peso previsto per la performance della Direzione generale o del Dipartimento;
- 90% qualora il risultato sia compreso tra l'80% e il 60% del peso previsto per la performance della Direzione generale o del Dipartimento;

Nel caso di obiettivi raggiunti dalle predette strutture di riferimento in misura percentuale inferiore al 60% non viene erogato alcun compenso.

2) PERFORMANCE INDIVIDUALE

L'importo di euro 682.785,10, pari alla percentuale del 30,00% della quota disponibile alla contrattazione del Fondo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, del vigente CCNL 2016/2018, viene destinato alla *performance individuale* ed è attribuito al dipendente sulla base delle schede, previste dal Sistema di misurazione e valutazione della performance citato nelle premesse, tenuto conto dei seguenti parametri:

Punteggio			fino a	50	corresponsione premio	0%
Punteggio	da	50	a	59	corresponsione premio	60%
Punteggio	da	60	a	69	corresponsione premio	65%
Punteggio	da	70	a	79	corresponsione premio	85%
Punteggio	da	80	a	90	corresponsione premio	95%
Punteggio	da	91	a	100	corresponsione premio	100%

3) DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE

L'importo di euro 13.140,43, pari alla percentuale dello 0,57736% della quota disponibile alla contrattazione del Fondo, viene destinato alla differenziazione del premio individuale.

Come previsto dall'articolo 78 del CCNL 2016/2018, ad una quota non superiore al 5% del personale valutato, che consegua le valutazioni più elevate, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'articolo 77, comma 2, del citato CCNL, in misura pari al 30% del valore medio *pro capite* dei premi attribuiti, nei limiti dello stanziamento di cui al comma precedente.

Qualora i dipendenti in possesso della valutazione massima superino la misura del 5% del personale, a parità di posizione: fino a concorrenza dei premi erogabili, si tiene conto del miglior punteggio ottenuto nella valutazione relativa ai comportamenti (numero eccellenze); in subordine, in caso persistano casi di parità di posizione, si tiene conto dei punteggi ottenuti in relazione alla performance del Dipartimento e di seguito della Struttura di livello dirigenziale non generale di appartenenza. Ove non sia possibile attribuire univocamente il premio, esaurito l'ordine dei criteri sopra delineati, il premio viene diviso in parti uguali tra i soggetti a pari merito.

Eventuali eccedenze e/o economie di risorse finanziarie confluiscono automaticamente negli stanziamenti previsti per la remunerazione della Performance organizzativa ed individuale, secondo la ripartizione percentuale di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo.

ARTICOLO 2 (Particolari posizioni di lavoro)

Al fine di remunerare le particolari posizioni di lavoro, l'importo di euro 499.566,77, pari alla percentuale del 21,94981% della quota disponibile alla contrattazione del Fondo, viene destinato per corrispondere le indennità di cui alle lettere A) e B) di seguito riportate, con l'indicazione dell'importo giornaliero, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

Nell'ambito della suddetta percentuale, la quota corrispondente alla percentuale di 1,0545046%, pari ad euro 24.000 è destinata a Turni e Reperibilità.

Le indennità di cui alla lettera A) non sono cumulabili tra loro.

Le indennità di cui alla lettera B) non sono cumulabili tra loro.

Le indennità di cui alla lettera A) sono cumulabili con una sola posizione particolare tra quelle individuate nella lettera B). In caso di coincidenza di più posizioni particolari, viene corrisposto il trattamento economico più favorevole nella giornata.

Eventuali eccedenze e/o economie di risorse finanziarie relative alle particolari posizioni di lavoro di cui ai punti A) e B) confluiscono automaticamente negli stanziamenti previsti per la remunerazione della Performance organizzativa ed individuale, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 1.

Gli importi di tutte le indennità previste al presente articolo, ad eccezione dell'indennità per i centralinisti non vedenti (B8), sono suscettibili di variazione in misura proporzionale alle risorse che saranno effettivamente disponibili.

A) TIPOLOGIA

IMPORTO IN EURO

L'indennità giornaliera A.1 (Maneggio valori) è attribuita al personale strutturalmente assegnato all'Ufficio Cassa della Direzione Generale IPP (oggi RUA), nonché agli addetti all'Ufficio posta generale per il continuo utilizzo dell'affrancatrice postale.

A.2 Turni...... (misure previste da CCNL)

L'indennità oraria, nella misura della maggiorazione oraria stabilita dall'articolo 19, comma 5, del CCNL 2016/2018, spetta, per ogni turno di lavoro, al personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio.

Il numero dei turni effettuabili nell'arco di un mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.

Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore al terzo dei giorni festivi dell'anno.

Per ogni ulteriore aspetto connesso a tale istituto si rimanda alla vigente disciplina contrattuale.

L'indennità così determinata è corrisposta per un turno di reperibilità di 12 ore. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10 per cento. L'indennità di reperibilità di cui al presente comma non compete durante l'orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.

L'Amministrazione individua in via esclusiva il personale che svolge le attività di seguito declinate come possibile destinatario:

- a) personale addetto a servizi di emergenza;
- b) personale addetto alla conduzione di automezzi di servizio;
- c) personale addetto a compiti di relazioni internazionali;
- d) personale addetto a compiti di diretta collaborazione con l'opera del Ministro, ad esclusione del personale inserito nel decreto costitutivo degli Uffici di diretta collaborazione già destinatario di un'indennità onnicomprensiva;

Ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 6 volte in un mese.

Per l'anno 2021, le risorse complessivamente destinate a tale indennità non potranno superare l'importo di euro 7.200,00 al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, corrispondente alla somma erogata per la medesima indennità a valere sulle risorse del FRD 2020.

Per ogni ulteriore aspetto connesso a tale istituto si rimanda alla vigente disciplina contrattuale.

B) TIPOLOGIA IMPORTO IN EURO

B.1 Delegato di funzioni dirigenziali, Coordinatore divisione......11,00

Tale indennità giornaliera viene attribuita al personale nominativamente indicato con specifico provvedimento adottato dal competente Dirigente (Direttore di Divisione), ai sensi dell'articolo 17, comma 1 *bis*, del D. Lgs. 165/2001, al fine di delegare alcune delle competenze previste al comma 1 del medesimo articolo, ovvero al personale appositamente individuato con disposizione di servizio o provvedimento analogo.

Il personale destinatario dell'indennità giornaliera di Vicario deve essere nominativamente indicato con specifico provvedimento adottato dalla competente funzione dirigenziale e la relativa posizione può essere riferita ad un solo soggetto nell'ambito di ciascun Ufficio di livello dirigenziale non generale. Parimenti, per le altre posizioni il personale deve essere appositamente individuato con disposizione di servizio o provvedimento analogo.

È destinatario della indennità giornaliera il personale, compresi il Vice Consegnatario ed il Vice Cassiere, che dirige o coordina, anche con incarico del Sig. Ministro, purché a titolo gratuito e continuativo, vari settori, ovvero più unità lavorative e/o gruppi formati da personale delle qualifiche professionali pari o inferiori, o eventualmente anche da personale esterno.

Il personale individuato nella posizione B.3 non può coordinare il personale destinatario della posizione B.4, in quanto quest'ultima posizione si riferisce ad unità di personale che svolgono in maniera autonoma e non coordinata compiti assegnati dal dirigente.

Il personale destinatario della posizione particolare B.3 deve essere nominativamente individuato con specifico provvedimento adottato dal Direttore di Divisione.

È destinatario della predetta indennità giornaliera il personale che svolge, senza compiti di coordinamento, attività di tipo gestionale che richiedono approfondite conoscenze di natura giuridica, amministrativo-finanziaria, informatico-statistica, tecnico-ambientale, nonché il personale responsabile di gestione dei flussi documentali.

Il personale deve essere individuato con specifico provvedimento da cui risulti la particolare tipologia del lavoro e l'elevata professionalità dell'incaricato.

L'indennità giornaliera spetta al personale addetto alla conduzione di automezzi di servizio, all'ufficio stampa, ai grafici, ai cartografi e ai terminalisti SPT, nonché agli addetti strutturalmente assegnati al Servizio Protezione e Prevenzione della Direzione Generale IPP (oggi RUA), nonché agli addetti della sezione operativa emergenza in mare. Per gli addetti alle Segreterie dei Direttori Generali, l'indennità spetta in via esclusiva al personale formalmente e

strutturalmente inserito negli Uffici di segreteria dei Direttori Generali individuati con provvedimento formale del Direttore Generale titolare.

L'indennità giornaliera spetta esclusivamente ai conducenti di automezzi assegnati alla Divisione IV della Direzione Generale IPP (oggi RUA).

Quali beneficiari dell'indennità giornaliera si intendono le unità di personale che, nell'ambito dei compiti assegnati, in relazione alla funzionalità della struttura di appartenenza, hanno svolto attività intersettoriali e/o attività supplementari rispetto agli ordinari carichi di lavoro assegnati, soprattutto nel campo della dematerializzazione dei documenti, dei procedimenti e degli archivi, contribuendo al miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi erogati.

PARTE II -DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1

(Divieto di cumulo)

I compensi previsti ai precedenti articoli non competono al personale di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 165/2001, né ai dipendenti di ruolo del Ministero della transizione ecologica, né a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in servizio presso lo stesso Ministero, che operino in seno ad Organismi, Commissioni, Segreterie Tecniche, Nuclei e/o contingenti previsti da particolari disposizioni legislative, regolamentari e/o provvedimentali, comunque denominati, e che, comunque, siano destinatari dell'attribuzione di specifiche indennità. Sono compresi nel suddetto divieto di cumulo i dipendenti del Ministero, o comandati presso lo stesso, comunque inseriti nei contingenti previsti dalle varie ordinanze di protezione civile destinatari di specifiche indennità, anche se *forfetariamente* ragguagliate ad un predeterminato numero di ore di lavoro straordinario.

I compensi di cui ai precedenti articoli non competono, altresì, al personale inserito nel decreto costitutivo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

ARTICOLO 2

(Progressioni economiche 2022)

Le Parti si impegnano ad attuare, con decorrenza economica 1° gennaio 2022, le progressioni economiche all'interno delle Aree professionali, con carattere di selettività, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, utilizzando, a tale scopo, lo stanziamento del Fondo avente carattere di certezza e stabilità, di competenza dell'anno 2022, per un importo non superiore ad euro 600.000,00.

Con successivo Accordo vengono definiti i criteri selettivi per l'attribuzione degli sviluppi economici di cui al precedente comma.

Le procedure saranno concluse entro il 31 dicembre 2022.

Eventuali somme non utilizzate, in tutto o in parte, ai fini delle progressioni economiche confluiscono nella quota Fondo destinata alla produttività individuale e collettiva.

ARTICOLO 3

(Sopravvenienze, eccedenze, economie)

Le Parti concordano che le eventuali sopravvenienze delle risorse del fondo, relative all'anno oggetto del presente Accordo, nonché le eventuali eccedenze e/o le economie di risorse finanziarie siano destinate alla remunerazione della Performance organizzativa ed individuale, secondo la ripartizione percentuale di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo 1 della Parte I.

Letto, confermato e sottoscritto.	
PARTE PUBBLICA	
Dott.ssa Maria Carmela Giarratano	
ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
CGIL/fp	Suno Sudveso) Hy
CISL/fps	CN_BRLL(VD66D21F839L/952268269435- D4;VIDE BA RILA* 2/110/2028 12:47:09
Di Gianfrar Carlo UIL/pa 21.10.2022 11:36:56	
CONFSAL/UNSA	U)
CONFINTESA	Previti Rosario 21.10.2022 13:03:25 GMT+00:00
FLP	Rolfele
R.S.U.	She R.C.

Ripartizione delle risorse disponibili del FRD 2021

	FONTI			
A)	Articolo 76, commi 2 e 3, CCNL 2016-2018 al lordo della riduzione strutturale ai sensi art. 1, c. 456, L.147/2013	€	2.713.782,29	
В)	Articolo 76, comma 4, CCNL 2016-2018 Incrementi variabili	€	1.001.439,61	
C)	Riconduzione al limite di spesa - totale fondo 2016 (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) al netto degli incrementi non soggetti a riduzione e dell'Onere permanente	-€	972.890,61	
D)	Riduzione per Impieghi per finanziamento di progressioni economiche anni 2020 e 2021	-€	466.380,96	
TOTA	€ 2.275.950,33			

		IMPIEGHI				
A)	Incentivazione della produttività	78,05019%			€ :	1.776.383,56
	di cui:					
A.1)	performance organizzativa	47,47283%	€	1.080.458,03		
A.2)	performance individuale	30,00000%	€	682.785,10		
A.3)	differenziazione del premio individuale (5%;30%)	0,57736%	€	13.140,43		
В)	Particolari posizioni di lavoro	21,94981%			€	499.566,77
	di cui:					
B.1)	Turni e reperibilità	1,0545046%	€	24.000,00		
B.2)	Contrattazione posto di lavoro	20,8953054%	€	475.566,77		
TOT	TOTALE GENERALE IMPIEGHI 2021					